

## TRIBUNALE DI PAVIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sezione Prima Civile

## UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato

## SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

	~ ~				
Il Tribunale com	posto dai seguenti Magi	strati:			
dott.		Presidente			
dott.		Giudice	Giudice		
dott.		Giudice delegato			
sentito il giudice	relatore in camera di co	nsiglio;			
visto il ricorso p	roposto in data 29/07/202	24			
da	(C.F.	nato	ad (PV) il	1 e	
da	(C.F.	') nata a	(PV) il	, entrambi	
residenti a	(PV),	, rappresenta	', rappresentati e difesi dall'Avv.		
del for	o di				
			-debite	ori ricorrenti-	
e con l'ausilio de	el Professionista dell'OC	C dott.ssa			
		****			
letta la domanda	volta ad ottenere la liqui	idazione dei beni in favore	dei creditori;		
vista la relazione	e depositata dal Professi	ionista incaricato dall'OCC	ex art. 269 CCII	con giudizio	
finale positivo su	ılla completezza e attend	libilità della documentazion	ie;		
ritenuto annlical	oile l'art 39 CCII e con	siderata dunque completa.	alla luce della suo	detta norma.	

ritenuto applicabile l'art. 39 CCII e considerata dunque completa, alla luce della suddetta norma, l'allegazione documentale depositata dall'istante a corredo del ricorso principale; rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII; visto l'art. 270 CCII;

ritenuto che il debitore istante rientri tra i soggetti che possono accedere alla procedura di liquidazione controllata in quanto può considerarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, "debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza";

## **PQM**

- 1. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott.
- 2. nomina ai sensi dell'art. 270, comma 2, CCII, liquidatore della procedura il dott.ssa
  - ., il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, deve aggiornare l'elenco creditori e titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione a cui deve notificare la sentenza stessa e, entro 90 giorni dall'apertura della presente procedura, deve predisporre l'inventario dei beni e il programma di liquidazione, ai sensi dell'art. 272 CCII;
- 3. **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
- 4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, al liquidatore affinché predisponga lo stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
- 5. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (in relazione all'autoveicolo targato si veda il punto 18);
- 6. **dispone** che, ai sensi degli artt. 270, quinto comma, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata sui beni compresi nella procedura (compresa la procedura esecutiva immobiliare R.G.E.
  - pendente avanti il Tribunale di Pavia), salva la possibilità del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 216, decimo comma, CCII;
- 7. a precisazione di quanto sopra, **invita** il liquidatore a motivare dettagliatamente l'istanza di non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente, e, una volta ottenuta l'autorizzazione del giudice al non subentro, ad attivarsi, anche tramite il debitore, affinché la stessa sia dichiarata improcedibile;
- 8. **ordina** la trascrizione della presente sentenza a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

- 9. determina, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia (che si compone di 3 persone, compresi i ricorrenti), ad eccezione della somma mensile di € 250,00, che dovrà essere versata e messa a disposizione della procedura per i successivi quattro anni, ritenendosi ragionevole tale durata esplicitamente richiesta dai ricorrenti;
- 10. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
- 11. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite sono effettuate <u>con procedure competitive</u> (l'offerta ricevuta da potrà costituire elemento valutabile dal Liquidatore ai fini dell'espletamento della procedura competitiva di vendita), trattandosi di principio inderogabile;
- 12. **precisa** che il compenso dovuto al Professionista incaricato dall'OCC e al liquidatore è, a mente del D.M. n. 202/2014:
  - a. unitario (anche quando le figure non coincidono);
  - b. calcolato in base all'attivo realizzato e al passivo accertato;
  - c. ridotto dal 15% al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori,
  - d. liquidato dal giudice, ai sensi dell'art. 275, comma terzo, CCII, al termine della liquidazione, se approvato il rendiconto, salvo eventuali acconti, e pagato alla chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276, secondo comma, CCII;
- 13. **invita** il liquidatore a riconoscere, visto l'art. 277, co. 2, CCII, nella predisposizione del progetto di stato passivo, a fronte di apposita domanda di ammissione, la prededuzione al compenso del difensore del debitore, applicando i parametri (tra minimo e medio) del D.M. n. 55/2014 volontaria giurisdizione, scaglione pari all'attivo messo a disposizione della procedura;
- 14. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali e, al termine delle operazioni, a presentare il rendiconto della gestione che deve essere approvato dal giudice ai sensi dell'art. 275, terzo comma, CCII, il progetto di riparto, la cui esecuzione deve essere autorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 275, quinto comma, CCII e attuata mediante il mandato di pagamento, e l'istanza per la chiusura della procedura;
- 15. dispone che il liquidatore apra un conto corrente intestato alla procedura e che tutti i pagamenti effettuati dal conto corrente intestato alla procedura debbano essere eseguiti a

fronte dell'autorizzazione del giudice e dell'emissione del mandato di pagamento emesso dal giudice;

- 16. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- 17. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale, previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito (procedure in materia di sovraindebitamento).
- 18. In relazione all'autoveicolo targato riserva ogni decisione all'esito del deposito di una relazione aggiornata del Liquidatore in ordine al presumibile valore di realizzo del bene.

Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Pavia, 3.9.2024

Il Giudice estensore

Il Presidente